



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo

"Nunzio Ingannamorte" BAIC888007

Via Francesco Baracca, 62 -70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) TEL. e FAX 080/3264277

<http://www.ingannamorte.edu.it> – baic888007@pec.istruzione.it - baic888007@istruzione.it

Scuola Secondaria di 1° Grado "N. Ingannamorte" C.M. BAMM888018

Scuola Primaria "Soranno" C.M. BAEE888019

Scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" C.M. BAAA888003

C.F. 91112600720

Gravina in Puglia, data del protocollo

Circolare n. 18/22-23

A tutti i docenti in servizio per l'anno scolastico 2022/2023

AI DSGA

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi

Al personale ATA – Collaboratori scolastici

Ai genitori degli alunni e dei bambini dell'Infanzia per mezzo del sito web dell'Istituto

Oggetto: Gestione dei casi covid-19 e dei contatti stretti di casi Covid-19 in ambito scolastico – Circolare del Ministero della Salute 37615 del 31/08/2022 e Nota del Dipartimento della salute e del benessere animale della Regione Puglia 5849 del 1/09/2022

Con la presente, facendo seguito e integrando quanto già indicato nella Circolare 5/22-23 prot. 4836 del 5/09/2022, si forniscono ulteriori indicazioni operative sulla gestione dei casi covid e dei contatti stretti di casi covid-19 in ambito scolastico sulla base delle note citate in oggetto.

La Circolare del Ministero della Salute 37615 del 31 agosto 2022 "*Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19*" dispone che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento con le modalità di seguito riportate:

- a) Per i casi che sono sempre stati **asintomatici** oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, l'**isolamento** potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché venga effettuato al termine del periodo di isolamento un test antigenico rapido o molecolare presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l'esito risulti negativo;
- b) In caso di **positività persistente (i cosiddetti positivi a lungo termine)** l'isolamento potrà essere interrotto al termine del quattordicesimo giorno dal primo test positivo, a prescindere dall'effettuazione del test di accertamento della negativizzazione;

Inoltre la stessa circolare 37615 del 31 agosto 2022 in merito alla gestione dei contatti stretti rinvia a quanto disposto dalla Circolare 19680 del 30 marzo 2022 "*Nuove modalità di gestione dei casi e dei*

contatti stretti di caso COVID-19” e cioè al principio per cui “a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

Alla luce delle predette indicazioni del Ministero della Salute si ritiene necessario che all’interno della nostra scuola per una corretta gestione dell’emergenza epidemiologica e al fine di contenere al massimo i contagi si attui quanto segue:

- In caso di alunni o bambini risultati positivi ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 le famiglie sono tenute ad avvisare immediatamente il docente coordinatore di classe, per la secondaria di primo grado, la insegnante prevalente di classe, per la Primaria, una delle insegnanti della sezione per la scuola dell’Infanzia, affinché la scuola possa valutare la presenza di eventuali contatti stretti all’interno della classe o della sezione e predisporre le misure di autosorveglianza, con fornitura di mascherine FFP2 nel caso della secondaria di primo grado e della primaria, senza fornitura di mascherine per i bambini dell’Infanzia;
- La tempestiva comunicazione alla scuola, da parte delle famiglie, dei casi di positività è anche funzionale alla corretta compilazione settimanale, da parte dello scrivente, del monitoraggio per la rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole per l’anno scolastico 2022/2023, disposta dal Ministero dell’Istruzione con Nota 3066 del 14 settembre 2022. A tal fine i docenti interessati dovranno immediatamente informare il Dirigente Scolastico dei comunicati casi di positività;
- Ciascuna famiglia, laddove dovesse ritenere che **il proprio figlio sia contatto stretto di un caso positivo verificatosi al di fuori del contesto scolastico**, deve immediatamente attuare per lo stesso il regime di autosorveglianza di cui alla Circolare 19680 del 30 marzo 2022. Va da sé che tale regime di autosorveglianza consente all’alunno interessato – **sempre che sia asintomatico** – la regolare frequenza delle attività didattiche in presenza purché lo stesso indossi al chiuso e in situazioni di assembramento una mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con la persona positiva;
- Tali disposizioni si applicano naturalmente anche al personale scolastico tutto che è tenuto, qualora **al di fuori del contesto scolastico** dovesse risultare contatto stretto di un caso positivo, ad osservare scrupolosamente le misure di autosorveglianza di cui alla Circolare 19680 del 30 marzo 2022 e sopra descritte.

A margine della presente nota e per rendere più efficace l’applicazione delle predette indicazioni operative si riporta, dal sito del Ministero della Salute, la definizione di “contatto stretto” o “ad alto rischio”(<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244>)

- 1) Una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
- 2) Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (ad esempio una stretta di mano);
- 3) Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- 4) Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di due metri e di almeno 15 minuti;

- 5) Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala di attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei;
- 6) Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante utilizzo di DPI non idonei;
- 7) Una persona che ha viaggiato seduta in treno o in aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto ad un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso era seduto

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Martorano
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Articolo 3 comma 3 del dlgs 39/1993)*